



Ispettorato interregionale del lavoro Roma
(Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria)

COMMISSIONE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEI GENERATORI A VAPORE - ITL GROSSETO

VISTO il Regio Decreto 12 maggio 1927 n. 824, come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955 n. 1530 che approva il Regolamento per l'esecuzione del Regio Decreto legge 9 luglio 1926 n. 1331, convertito nella Legge 16 giugno 1927 n. 1132 concernente la costituzione dell'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (A.N.C.C.);

VISTO in particolare l'art. 29 del predetto Regio Decreto 12 maggio 1927 n. 824 in base al quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale deve provvedere alla nomina delle Commissioni d'esami per l'abilitazione alla conduzione dei generatori a vapore;

VISTO Decreto Ministeriale 1 marzo 1974 recante norme per l'abilitazione alla Conduzione di generatori a vapore;

VISTO in particolare l'allegato 1 al menzionato Decreto Ministeriale 1 marzo 1974, pubblicato sulla G.U. 16.04.1974, n. 99 modificato con D.M. 7 febbraio 1979, pubblicato nella G.U. 15.08.1979, n. 74 che fissa le sedi e le epoche delle sessioni d'esami per l'abilitazione alla Conduzione di Generatori a Vapore;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1985 che fissa ulteriori sedi ed epoche delle sessioni d'esame per l'abilitazione alla Conduzione di Generatori a Vapore;

VISTO il Decreto Direttoriale 14 settembre 1999 di delega dell'esercizio del potere di nomina delle suddette Commissioni di esame per l'abilitazione alla Conduzione di Generatori di Vapore ai Direttori pro tempore delle Direzioni Regionali del Lavoro;

VISTO il Decreto legge 30 giugno 1982, n. 390 convertito nella Legge 12 agosto 1982, n. 597 che ha previsto la cessazione dell'attività dell'Associazione Nazionale Controllo della Combustione entro il 31 dicembre 1982;

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 1983, il Direttore o un suo delegato laureato in ingegneria della sezione A.N.C.C. competente per territorio viene sostituito da un funzionario, laureato in ingegneria, ovvero, in mancanza da un rappresentante in possesso dello stesso requisito, dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente a svolgere i compiti dell'A.N.C.C.;

VISTO il Decreto Interministeriale del 23 dicembre 2002, emanato in attuazione dell'art. 18, in materia di riordino degli organi collegiali, della legge 448/2001 che individua all'art. 1 gli organismi ritenuti indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali,

VISTO l'art. 2 del Decreto Interministeriale sopra citato che prevede che la partecipazione alla Commissione Esami per l'abilitazione alla conduzione dei generatori a vapore non dà diritto ad alcun compenso ma solo al rimborso spese;

VISTO il D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 che all'art 73-bis , 2 comma prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto e', altresì, determinata l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente.

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 94 del 7 agosto 2020.

CONSIDERATO che la Div II – Dipartimento per le Politiche del Lavoro Direzione Generale per la Tutela delle Condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto presente con nota n. 20446/gen.vap. del 28.05.2002 che la lettera circolare n. 20566/AG del 21.05 2002 ha disposto che le spese di funzionamento delle Commissioni d’esame per la conduzione di generatori di vapore, dall’anno 2002, vanno imputate al capitolo 1272 della Direzione Generale degli AA GG., Risorse Umane e Attività Ispettiva;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014 n. 121 *“Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell’articolo2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall’art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall’art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150”*,

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali del 4 novembre 2014 *“Attuazione del DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero del lavoro e delle politiche*

ATTESO CHE l’art. 15, comma 1, del D.M. del 4 novembre 2014 stabilisce che le *“DIL di cui all’art. 13 comma 2 del presente decreto subentrano nelle competenze già attribuite alle Direzioni Regionali del Lavoro”* ;

VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 istitutivo di un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2016 n. 194 e in particolare l’art. 3, 2 comma che prevede che *“Gli ispettorati interregionali esercitano le competenze già assegnate alle direzioni interregionali del lavoro ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121 e dell’art. 15 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 novembre 2014”*

VISTA la nota dell’INL – Direzione Centrale vigilanza, affari legali e contenzioso – prot. n. 2436 del 3 aprile 2020 con la quale, a seguito del DDCM dell’11 e 22 marzo 2020 che individuano le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 sull’intero territorio nazionale, si dispone che le sessioni d’esame per l’abilitazione in oggetto previste ai sensi del D.M.1° marzo 1974 sono sospese fino a nuovo avviso, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni governative in seno all’attività istituzionale dell’INL;

PRESO ATTO della nota dell’INL- Direzione Centrale Tutela, sicurezza e vigilanza sul lavoro – prot n. 1014 del 09.07.2020 con la quale si dispone il riavvio delle sessione d’esame nel pieno rispetto delle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, delle misure e dei protocolli adottati dalle aziende ospitanti nonché delle indicazioni fornite dall’INL in merito;

TENUTO CONTO delle indicazioni ulteriori fornite dalla DC tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro con nota prot n. 3740 del 06.11.2020 in merito allo svolgimento a distanza degli esami generatori a vapore e con nota prot. 3741 del 03.06.2021 in merito alle tempistiche degli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore da tenersi nel corrente anno;

ATTESO CHE dal combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 11 del DM n. 94 del 7 agosto 2020 la competenza ad emanare il Decreto per la costituzione delle Commissioni di esame è ancora riconosciuta in capo ai Direttori Interregionali per le Sessioni di esame pubblicate prima dell’entrata in vigore del citato DM vale a dire prima del 30 settembre 2021

VISTA la nota dell’ITL Grosseto prot. n. 10143 del 24.09.2021 con la quale sono state trasmesse le designazioni dei componenti della Commissione di esame per l’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore. Sessione Ottobre- Novembre 2021

RITENUTA la necessità di provvedere allo svolgimento della sessione di esame per l’abilitazione alla Conduzione di Generatori di Vapore dell’ITL Grosseto- Sessione Ottobre – Novembre Anno 2021 ;

DECRETA

Art. 1

La commissione esaminatrice relativa alla sessione suddetta è così composta :

Ing. Armando D’AMICO – Presidente Commissione – in servizio presso ITL GROSSETO;

Ing. Danilo Giovanni Maria DE FILIPPO- Presidente supplente in servizio presso l’ITL SIENA;

Ing. Antonio MARGUTTI – componente effettivo – in servizio presso INAIL- Direzione Regionale Toscana;

Ing. Andrea GUERRA – componente supplente – in servizio presso INAIL- Direzione Regionale Sardegna;

Ing. Giorgio GIOMMONI – componente effettivo - in servizio presso - Azienda USL Toscana Sud-est;

Ing. Carlo GIOCOMIN- componente supplente- in servizio presso - Azienda USL Toscana Sud-est.

Art 2

Le spese per il funzionamento della predetta Commissione, graveranno sul n. conto U.1.03.02.99.005 dedicato alle spese per Commissioni e Comitati dell'ente;

Art. 3

Il trattamento di missione da corrispondere ai componenti della Commissione sarà quello previsto dalle vigenti disposizioni per i dipendenti dello Stato. I membri estranei all'Amministrazione Pubblica sono equiparati ai Dirigenti

Art. 4

Il presente decreto viene trasmesso alla Redazione INL , ai fini della pubblicazione.

IL DIRETTORE
Dott. Giovanni DE PAULIS